

▶ **Se rimborso un buono fruttifero postale in anticipo rispetto alla scadenza ricevo sicuramente sia il capitale che gli interessi maturati?**

Il capitale è sempre rimborsato al 100% mentre gli interessi non sono corrisposti se il rimborso avviene prima che sia trascorso un determinato numero di mesi dalla sottoscrizione. Tale periodo è diverso per le varie tipologie di buoni: 12 mesi per i buoni ordinari; 18 mesi per i buoni indicizzati all'inflazione, i buoni dedicati ai minori e i buoni indicizzati a scadenza; 24 mesi per i buoni BPF*Premia*; 6 mesi per i buoni a 18 mesi. 📌

▶ **Esiste il rischio che il buono fruttifero postale in mio possesso cessi di essere fruttifero degli interessi?**

Il buono fruttifero postale diventa infruttifero dal giorno successivo alla scadenza naturale del titolo. Si ricorda tuttavia che i buoni fruttiferi postali ordinari emessi fino al 27/12/2000 restano fruttiferi fino al compimento del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.

▶ **Ho acquistato un buono fruttifero postale che vorrei rimborsare in anticipo rispetto alla sua scadenza naturale. È possibile che si verifichino perdite in conto capitale?**

Tutte le tipologie di buoni fruttiferi postali garantiscono il rimborso del 100% del capitale sottoscritto, pertanto non esiste la possibilità che il valore di rimborso del buono risulti inferiore al valore nominale del buono stesso in qualunque momento venga richiesto il rimborso.

▶ **Gli interessi sui buoni fruttiferi postali sono esenti dalla ritenuta fiscale?**

I buoni fruttiferi postali emessi fino a tutto il 20 settembre 1986 sono esenti dalla ritenuta fiscale. Viceversa, in virtù di quanto stabilito dal D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n. 219 del 20/09/1986), convertito nella L. 17/11/1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%. Tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%.

▶ **La capitalizzazione annuale degli interessi prevista per i buoni fruttiferi postali ordinari si basa sui tassi di interesse lordi o netti?**

Gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 21/09/1986 fino al 31/12/1996, (appartenenti alle serie "Q", "R", ed "S") - per i primi 20 anni di vita del titolo - sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.

Per i buoni della serie "S", emessi dal 1/01/1997 al 30 /06/1997, gli interessi - per i primi 20 anni di vita del titolo - sono capitalizzati annualmente, al netto dell'imposta sostitutiva.

Per i buoni emessi dal 1° luglio 1997 (serie "T" e successive), gli interessi - per i primi 20 anni di vita del titolo - sono capitalizzati annualmente, al lordo dell'imposta sostitutiva.

Quanto sopra, secondo l'art. 7, del DM Tesoro del 23 giugno 1997 (G.U. n. 145/1997) il quale, nell'istituire i buoni postali della nuova serie "T", ha così disposto: *"I buoni postali della nuova serie ordinaria contraddistinti con la lettera «T», e i buoni postali della precedente serie ordinaria «S» emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997 a favore di soggetti diversi da quelli previsti all'art. 2 e con le eccezioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 maturano interessi che saranno, per i primi venti anni, capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, primo comma, decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239.*

Per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria «S» emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997 a favore dei soggetti previsti all'art. 2 e con le eccezioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli interessi saranno, per i primi venti anni di vita del titolo, capitalizzati annualmente al netto dell'imposta sostitutiva.

Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale".

» **Quali sono le differenze tra un buono cartaceo e uno dematerializzato?**

I Buoni Fruttiferi Postali possono essere emessi in forma cartacea o dematerializzata. Nel primo caso il sottoscrittore riceve un titolo cartaceo che deve essere presentato presso l'ufficio postale all'atto del rimborso (anticipato o alla scadenza). Il sottoscrittore pertanto è responsabile di qualunque iniziativa relativa al titolo in suo possesso. Nel secondo caso (buoni dematerializzati) la sottoscrizione è rappresentata da una scrittura contabile; è necessario quindi che esista un conto di regolamento (libretto postale o conto corrente Bancoposta). Non viene rilasciato alcun titolo cartaceo e nel caso di rimborso del buono alla scadenza naturale dello stesso l'accredito del montante maturato avviene automaticamente sul conto di regolamento (lo stesso meccanismo viene attivato invece dal titolare del buono nel caso di richiesta di rimborso anticipato). A tale proposito, si precisa che il conto di regolamento non può essere estinto in presenza di buoni ancora non scaduti. Alcune tipologie di buoni sono emesse esclusivamente in forma dematerializzata. Si tratta dei buoni indicizzati all'inflazione, dei buoni indicizzati a scadenza, dei BFP Premia. Si tenga inoltre presente che i titoli dematerializzati sono emessi con tagli di 250,00 euro e multipli.

» **I buoni fruttiferi postali possono cadere in prescrizione?**

I buoni fruttiferi postali rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. La prescrizione del titolo fa decadere il diritto al rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati. Si tenga presente che, in base alla normativa sui depositi dormienti, trascorsi 10 anni dalla data di scadenza, l'importo dovuto ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14

aprile 2001 è versato al Fondo istituito presso il MEF (L. 27 ottobre 2008, n. 166). I Buoni fruttiferi postali dematerializzati non possono cadere in prescrizione in quanto vengono rimborsati alla scadenza e l'importo complessivo è accreditato automaticamente sul conto di regolamento dell'intestatario. 🏠

» **Se ho sottoscritto un buono dematerializzato posso rimborsare anticipatamente soltanto una parte del capitale?**

È possibile rimborsare anche una frazione del valore nominale del buono sottoscritto purché sia per multipli di 250 euro.

» **Se ho sottoscritto un buono cartaceo posso rimborsare anticipatamente soltanto una parte del capitale?**

I buoni fruttiferi postali cartacei sono caratterizzati dall'indivisibilità e non sono rimborsabili parzialmente.

» **Quanti cointestatari ci possono essere al massimo nel caso dei buoni?**

È ammessa la cointestazione dei buoni a più soggetti in numero non superiore a quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario, fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all'atto della sottoscrizione.

» **Fino a quale età del minore è possibile intestare un buono dedicato ai minori di età?**

È possibile intestare un buono dedicato ai minori di età fino al compimento di 16 anni e mezzo con riferimento al mese precedente a quello di emissione.

» **Posso cointestare un buono a un minore e a un maggiore di età?**

A partire dal 5 ottobre 2003 con l'istituzione delle serie A9 e BA9, non è più possibile cointestare un buono a un minore e a un maggiore di età né cointestare un buono a più minorenni.

» **Cosa devo fare se voglio rimborsare prima della scadenza un buono dedicato ai minori di età?**

Nel caso in cui si intenda rimborsare un buono dedicato ai minori di età quando l'intestatario è ancora minorenne, è necessario richiedere un provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare. In tal caso sarà rimborsato il capitale e gli interessi maturati fino al momento della richiesta di rimborso. I tassi di interesse nominali annui lordi sono quelli relativi ai buoni ventennali emessi nel medesimo mese di emissione del buono dedicato ai minori, ridotti dell'1%.

► **Cosa devo fare se voglio rimborsare prima della scadenza un buono fruttifero postale intestato/cointestato a un minore di età?**

Nel caso in cui si intenda rimborsare un buono fruttifero postale quando l'intestatario/cointestatario è ancora minorenne, per i buoni emessi precedentemente al 28/12/2000 (data di introduzione della nuova normativa sui buoni) è sufficiente la firma congiunta di entrambi i genitori che quietanzano in qualità di esercenti la potestà genitoriale; per i buoni emessi successivamente a quella data è necessario richiedere un provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare. In tal caso sarà rimborsato il capitale e gli interessi maturati fino al momento della richiesta di rimborso.

► **La durata dei buoni fruttiferi postali ordinari è pari a 20 o 30 anni?**

I buoni ordinari emessi fino alla data del 27/12/2000 (Serie "Z") hanno una durata di 30 anni. Quelli emessi successivamente (dalla serie "A1" in poi) invece hanno una durata ventennale. A tale proposito, si precisa che mentre i buoni ordinari a trenta anni maturano interessi (per bimestri conclusi di anzianità) fino al 31 dicembre dell'anno solare di scadenza del titolo, i buoni ventennali cessano di essere fruttiferi esattamente alla scadenza del ventesimo anno. Si ricorda inoltre che i buoni trentennali maturano interessi in regime di capitalizzazione composta nei primi venti anni e in regime di capitalizzazione semplice dal ventunesimo al trentesimo anno. La capitalizzazione degli interessi è composta per tutta la durata dei buoni ordinari ventennali.

► **Sono in possesso di un buono fruttifero postale ordinario della serie "O" e di uno della serie "P": mi sono rivolto all'Ufficio Postale che mi ha comunicato un valore di rimborso più basso rispetto a quello riportato sul retro del buono cartaceo. Qual è la motivazione di tale discordanza?**

I buoni fruttiferi postali delle serie "O" e "P" hanno subito delle variazioni dei tassi di rendimento fissati al momento dell'emissione per effetto del Decreto del Ministro del Tesoro del 13 giugno 1986 (G.U. n. 148 del 28 giugno 1986). Tale decreto, in occasione dell'emissione della serie "Q", ha esteso i nuovi rendimenti ai montanti maturati alla data del 1° gennaio 1987 di tutte le serie precedenti, comprese quindi la "O" e la "P". I rendimenti della serie "Q" sono: 8% dal primo al quinto anno, 9% dal sesto al decimo, 10,50% dall'undicesimo al quindicesimo, 12% dal sedicesimo al trentesimo anno; la capitalizzazione degli interessi è composta per i primi 20 anni e semplice dal ventunesimo al trentesimo anno.

Di conseguenza, la tabella riportata sul retro del titolo non ha più alcun valore ai fini dell'esatta liquidazione del valore di rimborso. Per completezza, è opportuno chiarire che la variazione in diminuzione operata con il citato decreto del giugno 1986 è avvenuta in virtù dell'art. 173 del codice postale - D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - che prevedeva la possibilità di estendere le variazioni dei tassi dei buoni postali fruttiferi "ad una o più delle precedenti serie". Tale D.P.R. è stato abrogato dall'art. 9 del Decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2000) e quindi non sarà più possibile operare variazioni dei tassi di rendimento dei buoni emessi in precedenza, fatte salve le variazioni già intervenute nel passato.

» **Come faccio a calcolare il valore di rimborso del buono fruttifero postale ordinario in mio possesso?**

I fogli informativi, disponibili per i buoni emessi dal 28/12/2000, riportano i coefficienti di capitalizzazione per ogni bimestre. Il valore di rimborso è il prodotto tra il nominale sottoscritto e il coefficiente di capitalizzazione. La tabella riporta sia il coefficiente lordo che netto, quest'ultimo da utilizzare per il calcolo dell'importo netto rimborsabile. In alternativa e per i buoni emessi anche antecedentemente alla data riportata è possibile effettuare il calcolo sul sito internet della Cassa depositi e prestiti o di Poste Italiane (www.poste.it) nella sezione dedicata al calcolo dei rendimenti.

» **Ho alcuni buoni fruttiferi postali della tipologia "a termine" emessi nel periodo 1986/1987/1988; è possibile rimborsare questi buoni anche se prescritti?**

Non è possibile rimborsare un buono fruttifero postale prescritto. Più in dettaglio, con la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326) i buoni fruttiferi postali emessi fino al 13/04/2001, inclusi quindi i buoni a termine emessi nel periodo 1986 - 1988, sono stati trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e pertanto disciplinati dalle medesime norme. In particolare, per quanto riguarda la prescrizione dei titoli del debito pubblico si applicano le norme previste nel Codice Civile (art. 23 D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398), che prevedono un periodo di prescrizione pari a 10 anni dalla scadenza effettiva del titolo (nel caso dei buoni a termine i 10 anni della prescrizione decorrono esattamente dal gg/mm/aa di scadenza).

» **Come si calcola il valore di rimborso di un buono indicizzato all'inflazione?**

Per i buoni indicizzati all'inflazione italiana emessi da febbraio 2006 a maggio 2010 il valore di rimborso si ottiene moltiplicando l'importo sottoscritto per il coefficiente di capitalizzazione complessivo. Tale coefficiente è il risultato del prodotto tra:

il coefficiente di capitalizzazione relativo all'ultimo bimestre concluso determinato sulla base degli interessi reali minimi garantiti e direttamente reperibile dalla tabella B riportata sul foglio informativo

il coefficiente di indicizzazione con il quale viene rivalutato il capitale investito, pari al massimo tra 1 ed il rapporto tra il valore dell'Indice FOI relativo al terzo mese antecedente la data del compimento dell'ultimo bimestre di anzianità concluso e il valore del medesimo indice relativo al terzo mese antecedente la data di sottoscrizione del buono (si veda "Parte III – Termini e modalità per la rivalutazione del capitale" del foglio informativo).

Il coefficiente di indicizzazione (inclusi i valori dell'Indice FOI da cui deriva) e il coefficiente complessivo sia lordo che netto sono reperibili sul sito Internet della Cassa depositi e prestiti nella sezione dedicata al risparmio postale "Indici rivalutazione capitale" nel quale è sufficiente indicare il mese di sottoscrizione o il nome della serie.

Per i buoni indicizzati all'inflazione italiana emessi da giugno 2010 in poi il valore di rimborso si ottiene moltiplicando l'importo sottoscritto per il coefficiente di capitalizzazione complessivo. Tale coefficiente è il risultato del prodotto tra:

il coefficiente di capitalizzazione relativo all'ultimo bimestre concluso determinato sulla base degli interessi fissi garantiti e direttamente reperibile dalla tabella B riportata sul foglio informativo

il coefficiente di indicizzazione con il quale viene rivalutato il capitale investito. Tale coefficiente:

per i bimestri precedenti l'inizio del periodo di rivalutazione all'Indice FOI (indicato nel foglio informativo relativo alla serie d'interesse), è pari a 1

per i bimestri successivi all'inizio del periodo di rivalutazione all'Indice FOI, è pari al massimo tra 1 ed il rapporto tra il valore dell'Indice FOI relativo al terzo mese antecedente la data del compimento dell'ultimo bimestre di anzianità concluso e il valore del medesimo indice relativo al terzo mese antecedente la data di inizio del periodo di rivalutazione all'Indice FOI (si veda "Parte III – Termini e modalità per la rivalutazione del capitale" del foglio informativo).

Il coefficiente di indicizzazione (inclusi i valori dell'Indice FOI da cui deriva) e il coefficiente complessivo sia lordo che netto sono reperibili sul sito Internet della Cassa depositi e prestiti nella sezione dedicata al risparmio postale "Indici rivalutazione capitale" nel quale è sufficiente indicare il mese di sottoscrizione o il nome della serie.

» **Dove posso trovare i valori dell'Indice FOI necessari per calcolare il valore di rimborso del mio buono indicizzato all'inflazione?**

L'indice FOI è pubblicato mensilmente sul sito dell'ISTAT www.istat.it e rilevabile sul circuito *Bloomberg*.

In alternativa è possibile consultare il nostro sito, nella sezione dedicata al [Riepilogo Indici Istat FOI dei BFP indicizzati all'inflazione italiana](#).

» **Posso rimborsare il buono in qualunque ufficio postale oppure mi devo recare in quello in cui è stato emesso?**

È possibile rimborsare un buono fruttifero postale in qualunque ufficio postale e non solo quindi in quello di emissione. Si precisa che recandosi presso l'ufficio di emissione il rimborso avverrà a vista. Nel caso invece in cui ci si rivolga ad un ufficio diverso da quello di emissione il rimborso avverrà dopo 4 giorni lavorativi per consentire all'ufficio di effettuare i dovuti accertamenti.

▶ **È possibile verificare se esistono buoni fruttiferi postali intestati e/o cointestati a me? Se sì, a chi mi devo rivolgere e quali sono i costi?**

È possibile presentare apposita richiesta presso qualunque ufficio postale finalizzata a determinare l'esistenza e la vigenza dei buoni in oggetto. Tale ricerca comporta il pagamento di una commissione che varia in base al numero di uffici postali coinvolti nella ricerca. In generale, si consiglia di individuare più informazioni possibili (località di sottoscrizione, periodo anche se non la data esatta, ...) al fine di agevolare la ricerca.

▶ **Posso evitare che un soggetto cointestatario del buono lo vada a rimborsare senza che io ne sia a conoscenza ?**

È possibile notificare un'opposizione al rimborso direttamente presso un qualunque ufficio postale o mediante notifica di un ufficiale giudiziario. L'opposizione può essere avanzata da uno degli intestatari o da un erede nel caso in cui un intestatario sia deceduto. Il pagamento del buono resta bloccato fino a revoca dell'opposizione da parte di chi l'ha effettuata o su provvedimento autorizzativo dell'Autorità Giudiziaria.

▶ **Che significa la clausola stampata sul buono "cpfr"?**

La clausola "cpfr" significa "con pari facoltà di rimborso" ossia ciascuno degli intestatari può autonomamente richiedere il rimborso del buono, presentando il titolo cartaceo all'atto della richiesta. Tale facoltà decade in caso di morte di uno degli intestatari, se uno degli intestatari risulti ancora minore di età e nel caso di notifica di opposizione.

▶ **Ho smarrito un buono fruttifero postale. Cosa devo fare per richiederne il duplicato?**

È possibile richiedere il duplicato di buoni fruttiferi postali smarriti/sottratti/distrutti previo espletamento della procedura di ammortamento, secondo le norme contenute nella Legge 30 luglio 1951, n. 948. La duplicazione può essere richiesta presso qualunque ufficio postale mediante compilazione e sottoscrizione della denuncia di perdita (Mod. W136355) sulla quale devono essere indicati gli estremi necessari per l'identificazione del buono e, sommariamente, le circostanze dell'evento nonché, in caso di smarrimento/sottrazione, gli estremi della denuncia presentata agli Organi di Pubblica Sicurezza. La richiesta deve essere fatta dall'intestatario o da un suo procuratore (da tutti gli intestatari in caso di buoni cointestati con o senza la clausola "pari facoltà di rimborso"), nel caso di un intestatario minore di età dai genitori in qualità di esercenti la patria potestà, da tutti gli eredi in caso di

titoli caduti in successione. Secondo la normativa vigente, l'ufficio postale provvede a affiggere nei propri locali aperti al pubblico un "avviso/diffida" per 30 giorni consecutivi nel caso di buoni dal valore nominale inferiore a 516,46 euro (1.000.000 di lire) o 90 giorni consecutivi nel caso di buoni dal valore nominale uguale o superiore a 516,46 euro (1.000.000 di lire). Trascorso tale periodo è possibile il rilascio del duplicato. La duplicazione del buono cartaceo comporta il pagamento di euro 1,55 indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

► **Sono intestatario di un buono fruttifero postale. Mi sono accorto che i dati anagrafici riportati sul buono sono parzialmente errati. Avrò problemi al momento del rimborso?**

Al momento del rimborso è necessario presentare un certificato di "congrue generalità" rilasciato dal Comune di nascita dal quale si possa evincere che il soggetto che si presenta per il rimborso e il soggetto con le generalità riportate sul titolo sono la stessa persona.

► **Sono residente all'estero e sono titolare di buoni postali. A chi mi devo rivolgere e quale documentazione è necessaria per richiedere il rimborso di tali buoni?**

È necessario recarsi presso il Consolato italiano del paese in cui si risiede. In quella sede è necessario compilare e sottoscrivere un modulo (Delega speciale per riscuotere buoni e libretti postali: modulo W14). Tale modulo, autenticato dal Consolato, unitamente al titolo in originale, fotocopia di un valido documento di identità e codice fiscale dovranno essere inviati a Poste Italiane Spa - Bancoposta - Operazioni Servizio Risparmio - Via di Tor Pagnotta, 2 - 00143 Roma. Poste Italiane, effettuato il rimborso del titolo, provvede a inviare l'importo corrispondente mediante assegno vidimato non trasferibile intestato al beneficiario o mediante bonifico estero con accredito sul conto corrente bancario in base alla scelta tra le due modalità indicata dall'avente diritto nell'apposito modulo, anch'esso reperibile presso il Consolato.